



IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università Telematica e-Campus e successive modificazioni;
- VISTO il Regolamento didattico di Ateneo;
- VISTA la legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della professione di psicologo";
- VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168, recante "norme sull'autonomia universitaria";
- VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, in materia di "procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge 29 luglio 1991, n. 243, in materia di "operatività delle università non statali legalmente riconosciute";
- VISTO il Decreto Ministeriale 13 gennaio 1992, n. 239, Regolamento recante norme sul tirocinio post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo;
- VISTO il Decreto Ministeriale 13 gennaio 1992, n. 240, Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo;
- VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché la disciplina dei relativi ordinamenti;
- VISTO il Decreto interministeriale del 17 aprile 2003, recante "criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie, abilitate a rilasciare titoli accademici, di cui all'articolo 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509";
- VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recane "norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
- VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3, Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute;

- VISTA la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti;
- VISTO il Decreto Ministeriale 6 giugno 2022 n. 554, recante "Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo";
- VISTO il Decreto interministeriale 20 giugno 2022, n. 567, recante "Specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo" (Attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163);
- VISTO il Decreto interministeriale 5 luglio 2022, n. 654, recante "Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51" (Attuazione articoli I e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163);
- VISTA la Legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" c.d. "Decreto mille proroghe 2023" e, in particolare l'articolo 6, comma 8-bis "Modalità di svolgimento degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari" che stabilisce "Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, della decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2023;
- VISTA la Legge del 23/02/2024, n. 18 di conversione del Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215 "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi" c.d. "Decreto milleproroghe 2024" e, in particolare l'articolo 6, comma 3 che stabilisce "Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo allo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di talune professioni, è prorogato al 31 dicembre 2024. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 della medesima legge.
- VISTA la delibera del Senato accademico del 18 marzo 2025;

DECRETA

Il presente bando di ammissione alla Prova Pratica Valutativa (PPV) per gli Iscritti al Corso di Laurea in Psicologia LM51 – Abilitante che si siano immatricolati a partire dal 1° agosto 2023, per gli AA.AA. 2024-2025 e 2025-2026:

Art. 1 – Attivazione e sessioni

1. Ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, e dell'art. 1 del D.I. n. 654 del 5 luglio 2022, l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale in Psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio della professione di psicologo. A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa (PPV) delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione, che precede e che costituisce requisito essenziale per l'ammissione alla discussione della tesi di laurea.
2. Sono ammessi all'esame finale coloro che conseguono un giudizio di idoneità del tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio.
3. L'Università eCampus attiverà, per gli A.A. 2024-20'25 e 2025-2026, le seguenti sessioni di PPV (Prova Pratica Valutativa) per l'abilitazione all'Albo A degli psicologi.

Calendario PPV LM51 Abilitante A.A. 2024/2025 e A.A. 2025/2026

A.A. 2024/2025

Termini presentazione domanda	Date PPV*	Seduta di Laurea
DAL 16 AL 30 APRILE 2025	DAL 12 AL 16 MAGGIO 2025	06 GIUGNO 2025
DAL 28 MAGGIO ALL'11 GIUGNO 2025	DAL 23 AL 27 GIUGNO 2025	18 LUGLIO 2025

A.A. 2025/2026

Termini presentazione domanda	Date PPV	Seduta di Laurea
DAL 13 AL 27 AGOSTO 2025	DAL 8 AL 12 SETTEMBRE 2025	03 OTTOBRE 2025
DAL 24 SETTEMBRE ALL'8 OTTOBRE 2025	DAL 20 AL 24 OTTOBRE 2025	14 NOVEMBRE 2025
DAL 19 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE 2025	DAL 15 AL 19 DICEMBRE 2025	16 GENNAIO 2026
DAL 7 AL 21 GENNAIO 2026	DAL 2 AL 6 FEBBRAIO 2026	27 FEBBRAIO 2026
DAL 25 FEBBRAIO ALL'11 MARZO 2026	DAL 23 AL 27 MARZO 2026	17 APRILE 2026
DALL'8 APRILE AL 22 APRILE 2026	DAL 4 AL 8 MAGGIO 2026	29 MAGGIO 2026
DAL 27 MAGGIO AL 10 GIUGNO 2026	DAL 22 AL 26 GIUGNO 2026	17 LUGLIO 2026

Art. 2 – Requisiti di ammissione alle PPV

1. Sono ammessi a sostenere l'esame finale, comprensivo della Prova Pratica Valutativa (di seguito, PPV) di cui all'articolo 3, comma 1 del D.I. n. 654/2022, che precede la discussione della tesi di laurea, gli studenti del corso di laurea magistrale LM-51 in Psicologia, che si siano immatricolati a partire dal 1° agosto 2023 e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. abbiano sostenuto con profitto tutti gli esami previsti nell'ambito del percorso di Laurea LM-51 abilitante;
 - b. abbiano, alla data di presentazione della domanda di ammissione al sostenimento della PPV, depositato la domanda di Laurea e l'elaborato di Tesi;
 - c. conseguito il giudizio di idoneità delle attività di TPV pari a 30 CFU di attività formative professionalizzanti nell'intero percorso formativo (triennale e/o magistrale).
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data della presentazione della domanda di ammissione, a pena di inammissibilità della stessa.

Art. 3 – Procedura di iscrizione, contributi e tasse

1. Ai fini della partecipazione alla sessione d'esame per la PPV, è necessario compilare apposita domanda on-line di iscrizione, allegando alla stessa i seguenti documenti in formato .PDF:
 - a. Copia di documento di riconoscimento in corso di validità;
 - b. Copia del codice fiscale;
 - c. Ricevuta di versamento della tassa di ammissione all'esame, prevista dall'art.2, comma 3, del D.P.C.M. 21/12/1990, pari a euro 49,58, da effettuarsi mediante bollettino c/c postale n. 1016, reperibile presso gli Uffici Postali, intestato a "Agenzia delle Entrate — Centro Operativo di Pescara Tasse scolastiche". È necessario indicare quale causale obbligatoria (da riportare sul retro del bollettino di pagamento): "*tassa ammissione esame stato abilitazione alla professione di Psicologo Albo A*";
 - d. Certificato di idoneità compilato e rilasciato dal proprio Tutor Psicologo al termine del Tirocinio Pratico Valutativo;
 - e. Eventuale copia della Carta Europea di Disabilità (CED) corredata di richiesta specifica della tipologia di ausilio necessitato e/o di tempi aggiuntivi.
2. Il passaggio conclusivo della procedura online di partecipazione alla PPV prevede, quale condizione necessaria ai fini della valutazione della domanda, il pagamento da parte del candidato dell'importo di euro 516,00 (euro 500,00 a titolo di contributo universitario di ammissione + euro 16,00 di imposta di bollo) quale contributo di iscrizione, da versare mediante sistema PagoPA.
3. Il competente Ufficio dell'Ateneo, qualora riscontri la mancanza dei requisiti di ammissione e/o l'erronea o carente documentazione richiesta ai fini della valutazione della domanda, provvederà a dare debita comunicazione tramite posta elettronica ordinaria al candidato, richiedendo la rettifica o l'integrazione documentale, ovvero notificando l'esclusione dalla procedura di ammissione, in tutti i casi in cui il vizio non sia sanabile.

4. La domanda di partecipazione all'esame di sostenimento della PPV deve essere presentata entro e non oltre i termini perentori stabiliti per ciascuna sessione calendarizzata, secondo quanto previsto dall'art. 1 del presente bando.
5. Non saranno prese in considerazione domande presentate con modalità diverse da quelle prescritte dal presente articolo.
6. Mediante inoltro della domanda di ammissione alla PPV, il candidato si prenota per una delle sessioni calendarizzate dall'Ateneo. La data precisa di sostenimento della prova pratica valutativa sarà pubblicata sul Portale istituzionale di Ateneo al link: <https://www.uniecampus.it/studenti/stage-e-placement/stage-e-tirocini/tirocini-curricolari/ppv-lm-51/index.html>. È responsabilità del candidato monitorare la suddetta pagina web.

Art. 4 – Procedura di iscrizione, contributi e tasse in caso di assenza del candidato

1. Il candidato che risultasse assente alla sessione d'esame per il sostenimento della PPV, potrà sostenere la prova in altra sessione successiva, previa presentazione di nuova domanda di partecipazione, da inoltrare nei modi e nei termini di cui all'art. 3 del presente bando. Il candidato sarà esonerato dal versamento della tassa di ammissione di cui all'art. 3, comma 1, lett. c., del presente bando, nonché del contributo universitario di cui all'art. 3, comma 2, del presente bando.

Art. 5 – Procedura di iscrizione, contributi e tasse in caso di mancato superamento della PPV

1. In caso di mancato superamento della PPV, il candidato potrà sostenere nuovamente la prova in altra sessione successiva, previa presentazione di nuova domanda di partecipazione, da inoltrare nei modi e nei termini di cui all'art. 3 del presente bando. Il candidato è tenuto a effettuare un nuovo versamento di quanto previsto a titolo di tassa di ammissione di cui all'art. 3, comma 1, lett. c., nonché di quanto previsto a titolo di contributo universitario di ammissione alla PPV e di imposta di bollo, di cui all'art. 3, comma 2, del presente bando.

Art. 6 – Candidati con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)

1. I candidati con riconoscimento di disabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con certificazione di invalidità, che per lo svolgimento della PPV necessitano di ausili o di tempi aggiuntivi, devono informare il competente Ufficio di Ateneo, trasmettendo all'indirizzo tpv.lm51abilitante@uniecampus.it, idonea documentazione, attestante il proprio status, entro e non oltre i termini di scadenza previsti per la presentazione della domanda di partecipazione alla PPV.

Art. 7 – Oggetto e modalità di svolgimento della PPV

1. La prova orale abilitante all'esercizio della professione di Psicologo è finalizzata all'accertamento delle capacità del candidato di riflettere criticamente sulla complessiva esperienza di tirocinio e sulle attività svolte nell'ambito del medesimo, nonché alla verifica della capacità dell'abilitando di adottare un approccio professionale, fondato su modelli teorici, sulle evidenze e conforme ai principi etici e deontologici della professione.
2. La prova orale è unica e verte sull'attività svolta durante il Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) e sui legami tra teorie/modelli e pratiche professionali, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.
3. Oggetto della prova e della relativa valutazione sono le attività pratiche supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali, fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale, e che contribuiscono, insieme alle conoscenze teoriche maturate, all'acquisizione di un bagaglio di competenze necessario per l'accesso alla professione di psicologo. Tali competenze fanno riferimento agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

Art. 8 – Sede di svolgimento della PPV

1. La prova orale di abilitazione alla professione di psicologo è svolta in modalità presenziale, presso una delle seguenti Sedi universitarie: Novedrate, Padova, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Cagliari, Reggio Calabria, Catania e Palermo.
2. La scelta della Sede di preferenza da parte del candidato è da effettuarsi in fase di iscrizione durante la compilazione telematica della domanda di ammissione alla PPV. La scelta della sede è definitiva e non modificabile.
3. Il giorno dello svolgimento della PPV, il candidato sarà ammesso al sostenimento dell'esame, previo espletamento delle procedure di riconoscimento.

Art. 9 – Commissione giudicatrice

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.I. n. 654 del 2022, ai fini dell'accertamento del livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione, la commissione giudicatrice della PPV ha composizione paritetica ed è composta da almeno quattro membri. I membri della commissione giudicatrice sono, per la metà, docenti universitari uno dei quali con funzione di Presidente, designati dal Dipartimento a cui afferisce il corso, e,

per l'altra metà, membri designati dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, sentiti gli Ordini professionali di riferimento, iscritti da almeno cinque anni al relativo Albo professionale. La composizione delle Commissioni sarà pubblicata sul Portale istituzionale di Ateneo, all'indirizzo: <https://www.uniecampus.it/studenti/stage-e-placement/stage-e-tirocini/tirocini-curricolari/ppv-lm-51/index.html>

2. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con Decreto rettorale, in accordo con l'ordine professionale territorialmente competente.

Art. 10 – Esito della PPV

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.I. n. 654 del 2022, la PPV è superata con il conseguimento da parte dello studente di un giudizio di idoneità, che consente di accedere alla discussione della tesi di laurea.
2. Gli esiti della prova saranno visionabili all'interno della apposita sezione della pagina personale del candidato, accessibile sul Portale istituzionale di Ateneo, nonché sulla pagina web dedicata del sito internet dell'Università telematica eCampus, all'indirizzo: <https://www.uniecampus.it/studenti/stage-e-placement/stage-e-tirocini/tirocini-curricolari/ppv-lm-51/index.html>

Art. 11- Divieto di registrazione

1. È fatto assoluto divieto a chiunque, ad esclusione della Commissione, se lo riterrà opportuno, di registrare, per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi tipologia, l'audio, il video o l'immagine della seduta d'esame e di diffondere gli stessi in qualsivoglia modo siano stati ottenuti.
2. I comportamenti non conformi a quanto prescritto saranno perseguiti a norma di legge.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 679/2016, il trattamento dei dati personali forniti, o comunque acquisiti dall'Università, è finalizzato unicamente all'espletamento della presente Prova Pratica Valutativa ed avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il titolare del trattamento è Università telematica eCampus – nella persona del Legale Rappresentante – con sede in Novedrate (CO), via Isimbardi 10, 22060.

Dato a Novedrate, 20 marzo 2025
D.R. n. 122/25

F.to Il Rettore
Prof. Enzo Siviero

Copia conforme all'originale,
Novedrate, 20 marzo 2025

Il segretario
Chiara Radice



CAMPUS
UNIVERSITÀ